

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TAXI – NCC (approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 31 luglio 2023)**

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, di seguito denominati rispettivamente "TAXI" e "NCC", intesi quali autoservizi pubblici non di linea esercitati con veicoli (autovetture, motocarrozette, velocipedi) e natanti.

Art.2

Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto della L. 21/92 e s.m.i., i servizi che provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Tali servizi vengono effettuati su richiesta del cliente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

Art.3

Determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni

1. Il numero e tipo di autovetture, motocarrozette, natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio TAXI e al servizio NCC, è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2, dalla Giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 29 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda stessa, secondo quanto determinato dalla Delibera della Regione Campania n. 474 del 2 febbraio 2001.
3. La giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap opportunamente attrezzata anche con il tassametro dotato di avvisatore acustico dell'importo.

Art.4

Operatività del servizio

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio TAXI, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale e con destinazione all'interno del comprensorio della Costa d'Amalfi ovvero nei Comuni di Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Agerola, e per le stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime di Salerno e Napoli.
3. Il servizio TAXI è gestito attraverso un portale in Cloud con funzionalità di centralino Voip, al quale saranno smistate tutte le chiamate in ingresso dei clienti. Il portale effettua in modo

autonomo e completamente automatico la gestione della turnazione e dell'assegnazione della corsa sulla base di criteri preventivamente parametrizzati, anche attraverso la geolocalizzazione in tempo reale. L'applicativo sarà installato sui dispositivi di proprietà dei singoli operatori. I dati dei log, della geolocalizzazione e le telefonate vengono registrati e conservati per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni e possono essere utilizzati ai fini di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte degli organi preposti e sarà funzionale alla valutazione della qualità del servizio TAXI. L'applicativo dovrà essere usato obbligatoriamente da tutti i titolari di licenze TAXI non essendo pertanto ammesso l'utilizzo di sistemi e canali alternativi di comunicazione. Esso dovrà essere impiegato come centralino virtuale e tenuto in perfetto stato di funzionamento dai suddetti operatori durante tutto il turno di servizio.

4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stazionamento avviene solo all'interno delle rimesse, presso cui, anche in alternativa alla sede del vettore, sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La sede operativa del vettore o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio comunale. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della Legge n. 21/92.
5. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
6. La prestazione del servizio di NCC non è obbligatoria.
7. Le autovetture in servizio TAXI e NCC possono essere utilizzate per l'effettuazione dei servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale così come previsto dall'art. 4 e 5 del D.L. 19/11/97 n. 422.

Art.5

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di TAXI e N.C.C è subordinato rispettivamente al rilascio, di apposita licenza o autorizzazione, rilasciata dal Comune, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e sm.i..
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli art. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i..

Art.6

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L. n. 21/92, i titolari di licenza o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi TAXI e NCC, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/85;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. n. 21/92.
2. Nei casi di cui al comma 1 punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o noleggiatore è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, invece, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro 5 giorni al competente ufficio comunale.

Art.7

Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza TAXI o di autorizzazione NCC possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente Regolamento.
2. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, alla condizione che abbiano in possesso i requisiti previsti.
3. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari, indicando per ognuno i dati anagrafici e il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la camera di Commercio. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

Art.8

Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio TAXI o NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 21/92;
- b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio;
- c) non aver trasferito altra licenza TAXI o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolare di licenza di TAXI o di autorizzazione NCC rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 21/92;
- e) non esercitare altra attività lavorativa;
- f) per il servizio di NCC, avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia anche sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ed edilizie; per l'esercizio del servizio NCC con autobus è richiesta la disponibilità della rimessa nel raggio di 30 Km dal territorio comunale di Amalfi;

- g) possedere un'autovettura assicurata ad uso pubblico, con specifica polizza per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;
2. Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il responsabile del procedimento, può procedere ad accertamenti d'ufficio e chiedere la produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti al fine del rilascio della licenza o dell'autorizzazione indicati nel presente articolo.

Art.9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio TAXI e l'autorizzazione per l'esercizio NCC vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, salvo la esistenza di graduatoria valida.
3. L'indizione del concorso è di competenza del Settore competente, che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici o con la quale si è aumentato il contingente numerico esistente.

Art.10

Bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
 - e) i titoli utili per la formazione alla graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92, e il punteggio relativo;
 - f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) eventuali materie di esame;
 - i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art.11

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di TAXI e della autorizzazione di NCC, devono essere redatte secondo quanto stabilito nel bando.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), c), d), e) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva per i quali viene presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 e s.m.i., viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto.

Art.12

Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, nominata con determina dirigenziale, è costituita da tre membri: il Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente, e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 13

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art.14

Rilascio delle licenze e autorizzazioni

1. L'ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Art.15

Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere a dare comunicazione all'Ufficio Comunale competente di tutti i dati relativi al veicolo ed alla eventuale installazione del tassametro, debitamente sigillato.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità.

Art.16

Validità della licenza e autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale, secondo le date e le modalità stabilite da apposita disposizione dirigenziale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
3. La verifica e idoneità del veicolo, e dei tassametri, fatta salva la verifica di competenza della M.C.T.C. viene effettuata annualmente presso gli Uffici Comunali competenti.;
4. La procedura di cui al punto 3) si applica anche in caso di sostituzione del veicolo.

Art.17

Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto della azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, nei casi in cui lo stesso:
 - a) sia concessionario da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente. La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
3. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento. La comunicazione, sottoscritta da uno degli eredi, deve in alternativa, segnalare:
 - a) il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. n. 21/92, ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso dei predetti requisiti, in tal caso alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione da parte del terzo;
 - b) la volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un terzo soggetto. L'istanza di autorizzazione va presentata all'ufficio competente, il quale entro trenta giorni, con atto motivato può:
 - non accogliere l'istanza e, fissando un termine perentorio non superiore a quattro mesi, dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione a terzi;
 - accogliere favorevolmente con prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.18

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Nei casi di sostituzione di cui ai commi precedenti, il titolare della licenza TAXI deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'articolo 4 della legge n.15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto

4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione
5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Art.19

Caratteristiche e riconoscibilità dei TAXI e delle vetture NCC

1. Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio TAXI devono:
 - a) essere del colore bianco stabilito dall'apposito Decreto del Ministro dei Trasporti;
 - b) recare sul tetto delle autovetture apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - c) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 20 del presente regolamento fatto salvo che nei Comuni di piccole dimensioni individuati per ogni Provincia dalla Camera di Commercio, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e della intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno;
 - d) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - e) avere a bordo il tariffario, quello approvato dalla Giunta Comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dalla Giunta Comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese. Esporre sul retro del sedile anteriore sinistro la pubblicità dei moduli di gradimento e di reclamo.
 - f) esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Giunta Comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico".
 - h) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito dell'utente;
 - i) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i soli passeggeri;
 - j) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal primo Gennaio 1992;
2. Tutte le autovetture adibite a noleggio con conducente, oltre a quanto previsto dalle lettere d), h), i) e j), del precedente comma 1, devono:
 - a) essere di colore diverso dal bianco;
 - b) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore,

- inamovibile, recante la dicitura “NCC”, lo stemma del Comune di Amalfi ed il numero dell’autorizzazione;
- c) avere a bordo, esposto all’attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dal presente Regolamento.
3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative al presente articolo sono stabilite con Disposizione Dirigenziale;
4. Oltre quanto sopra le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche anche a servizio dell’utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte;
5. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art.20

Tassametro per il servizio TAXI

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l’inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l’esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente Ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
- a) Essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e, bloccato non appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione;
- b) Indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E’ vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro l’autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all’Ufficio comunale competente di ogni intervento che abbia dato luogo all’esportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E’ data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l’importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art.21

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della MCTC, le autovetture adibite al servizio TAXI ed al servizio NCC sono soggette a controlli periodici da parte dell’Amministrazione comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell’espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture TAXI.

Art.22

Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può chiedere la sostituzione del veicolo, con altro rispondente alle caratteristiche elencate nel precedente art.19, all'Ufficio competente che, svolte le opportune verifiche, rilascia apposito nullaosta valido anche ai fini dell'immatricolazione del nuovo veicolo ad uso servizio pubblico non di linea;
2. Successivamente all'immatricolazione del nuovo veicolo l'Ufficio provvederà ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art.23

Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza TAXI o degli organismi associativi di cui all'art. 7 L. n. 21/92, l'Ufficio competente può autorizzare l'immatricolazione di vetture TAXI da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio TAXI debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dal Responsabile dell'Ufficio e ad esso restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico, e richiedere l'annotazione sulla licenza dell'uso provvisorio del veicolo di riserva.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto, alla guida è vietato l'uso della propria autovettura TAXI qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art.24

Stazionamento TAXI

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vetture nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. È consentito al cliente di accedere al servizio TAXI fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
5. È vietato far salire a bordo il cliente quando il TAXI si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art.25

Turnazioni servizio TAXI

1. Gli esercenti del servizio TAXI devono garantire, con specifica turnazione, un servizio di piazza minimo e continuativo nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
 - a) Dal 15 giugno al 30 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 2.00;
 - b) Dal 1 maggio al 14 giugno, dal 1 al 31 ottobre, dal 20 dicembre al 10 gennaio, Settimana Santa e lunedì in Albis: dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
 - c) Dal 1 novembre al 30 aprile, esclusi i periodi di cui al punto 2): dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

2. Al fine di garantire il servizio di piazza minimo e continuativo di cui al comma precedente sono disposti con provvedimento dell'Ufficio Competente uno o più turni integrativi, da garantirsi anche con l'ausilio di sostituti alla guida di cui all'art. 18.
3. Nei periodi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, durante le fasce orarie non coperte dal servizio di piazza, deve essere garantita la reperibilità di 1 unità a turno su utenza cellulare di servizio.
4. Il prospetto della turnazione, che può essere concordata tra i titolari del servizio TAXI regolarmente in servizio, deve essere comunicata al comando di P.M. ed all'Ufficio SUAP del Comune di Amalfi a cadenza mensile (entro il giorno 5 di ogni mese) dal rappresentante della categoria nella Commissione Consultiva istituita con apposito decreto sindacale ai sensi della D.G.R. Campania n.474 del 02.02.2001.
5. In caso di mancata comunicazione della turnazione agli uffici competenti entro il termine in cui al comma precedente, l'Ufficio SUAP del Comune di Amalfi provvederà autonomamente alla compilazione della turnazione mensile che sarà notificata entro i 3 giorni successivi, e che s'intenderà vincolante ai sensi del presente Regolamento per l'intero mese di riferimento per tutti gli esercenti TAXI in servizio.

Art.26

Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza TAXI o di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503.

Art.27

Tariffe

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, le tariffe e i supplementi da applicare all'interno di tutto il territorio comunale per il servizio TAXI; tale tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce le tariffe per eventuali percorsi prestabiliti per il servizio TAXI.
3. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e/o privati, convenzioni e/o abbonamenti per l'esercizio della loro attività, nel rispetto del sistema tariffario così come determinato al comma 1 del presente articolo.
4. Ai tassisti è assolutamente vietata ogni forma di libera contrattazione.
5. La tariffa per il servizio di NCC è determinata liberamente dalle parti, entro i limiti delle tariffe minime e massime stabilite dalla Giunta Comunale, previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni.
6. I tassisti ed i noleggiatori devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento elettroniche diverse dal contante.
7. La Giunta comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art.29 stabilisce modalità organizzative criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo massima

trasparenza, preventiva pubblicità e corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.

8. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.

Art.28

Regolamento del servizio

1. Il servizio di TAXI è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina, il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art.29

Commissione consultiva

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva, per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento.
2. La Commissione è costituita da quattro membri effettivi di cui:
 - a) un esperto del Settore designato dal Sindaco con Funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del servizio TAXI, designato tra gli operatori del servizio stesso;
 - c) un rappresentante del servizio NCC, designato tra gli operatori del servizio stesso;
 - d) un rappresentante designato dalle Associazioni degli utenti operanti in ambito locale.
3. I soggetti indicati ai punti b), c) e d) del comma 2, devono designare i propri rappresentanti entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, gli stessi non provvedano a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco o di quelli che li hanno rispettivamente designati.
5. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.
7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) Formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) Formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) Determinazione delle tariffe;
 - d) Criteri per la individuazione di luoghi di stazionamento;
 - e) Criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.
8. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
9. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti del Comune.

Art.30

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Legs. n. 285/92, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che sono individuate nei commi successivi.
2. Chiunque viola il disposto di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, è punito con sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro. Nel caso di comportamento recidivo, alla 3° contravvenzione ai sensi del presente comma si applica, altresì, la pena accessoria della sospensione della licenza da 3 a 7 giorni.
3. Chiunque viola il disposto di cui all'art. 25 del presente Regolamento, comunque non rispetta la turnazione vigente è punito con sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro. Nel caso di comportamento recidivo, alla 3° contravvenzione ai sensi del presente comma si applica, altresì, la pena accessoria della sospensione della licenza da 3 a 7 giorni.
4. Chiunque viola il disposto di cui all'art.24 del presente Regolamento, e comunque abbandona il turno di servizio senza giusta causa preventivamente comunicata ai competenti uffici comunali, ovvero rifiuta il servizio senza giusta causa, è punito con sanzione amministrativa da 75,00 a 500,00 Euro, oltre ai provvedimenti di carattere penale previsti dalla legge e l'applicazione dell'art. 31 del presente Regolamento. In ogni caso, per comportamento recidivo, alla 3° contravvenzione ai sensi del presente comma si applica, altresì, la pena accessoria della sospensione della licenza da 3 a 7 giorni.
5. Chiunque viola il disposto di cui all'art. 27 del presente Regolamento, e comunque applica tariffe diverse da quelle stabilite, è punito con sanzione amministrativa da 100,00 a 800,00 Euro.
6. Chiunque viola il disposto di cui all'art. 35 del presente Regolamento, e comunque tiene in pubblico e durante il servizio comportamenti deplorabili al sentire comune civile, è punito con sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.
7. Chiunque viola il disposto di cui all'art. 19 del presente Regolamento, e comunque omette di dare pubblicità alle tariffe da applicarsi, è punito con sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.

Art.31

Revoca della licenza e della autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
 - b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
 - c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 17 del presente Regolamento;
 - d) per il venir meno di uno dei requisiti personali, morali o professionali previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art.32

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
 - b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

- c) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art.33

Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o della autorizzazione.

Art.34

Vigilanza e controllo

1. Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi TAXI e NCC compete al Comune che lo esercita, attraverso il Comando di Polizia Municipale.

Art.35

Codice di comportamento

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
 - b) avere a bordo il tariffario autorizzato e predisposto dal Comune di Amalfi a disposizione dell'utenza, esposto in modo ben visibile sul retro del sedile anteriore destro, nonché in forma leggibile in lingua italiana ed inglese. Esporre sul retro del sedile anteriore sinistro la pubblicità dei moduli di gradimento e di reclamo.
 - c) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) attenersi alle disposizioni che possono venire loro impartite dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) eseguire la propria attività nei turni stabiliti.
 - g) rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - i) richiedere la opportuna ed immediata sostituzione con altro TAXI nei casi di avaria sopravvenuta durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente"
 - j) controllare, sempre, a fine corsa, che l'utente non abbia dimenticato nessun oggetto all'interno del veicolo, restituire immediatamente o, ove ciò non fosse possibile, depositare, entro 24 ore, presso il competente Ufficio comunale, gli eventuali oggetti smarriti o dimenticati dagli utenti a bordo dell'autovettura, in mancanza di tutto ciò il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k) avere il segnale "TAXI" illuminato nelle ore notturne, quando libero;
 - l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - m) porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;

- n) rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa, se richiesto, il documento senza rilevanza fiscale comprovante l'effettuazione della corsa;
 - o) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 - p) essere provvisti di una guida della città di Amalfi;
 - q) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - r) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - s) comunicare, all'ufficio comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
 - t) informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato:
- a) seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente, o per accertati problemi di viabilità, seguire percorsi alternativi anche a pagamento il cui costo sarà a carico del cliente stesso;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata degli eventuali supplementi;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida; per i predetti supporti non dovrà essere chiesto alcun supplemento;
 - h) tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
 - i) fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
 - j) fumare durante la corsa e consentirlo agli utenti;
 - k) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - l) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - m) sostare, a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati.
3. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto al precedente comma 1 lett. a), c), d), h), j), l), n), q), r), s), t) ed inoltre ha l'obbligo di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio e riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. b), c), d), f), g), h), i), j) k).
4. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati al Servizio comunale competente entro e non oltre il termine di cinque giorni.
5. Agli utenti del servizio TAXI è fatto divieto di:
- a) fumare e/o mangiare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista tutte le misure utili per evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, o pretendere che il trasporto, di animali e cose, venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;

Art.36

Formazione e aggiornamento

1. L'Amministrazione comunale promuove, d'intesa con le organizzazioni di categoria, corsi di formazione e di lingua per i tassisti che ne facciano richiesta.